

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

R I C O R S O

con istanza di adozione di misure cautelari

Per **DI GIORGIO ALBERTO** (DGRLRT67R07F205Z), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fernando Gallone (GLLFNN76A13Z112B) e dall'Avv. Iole Urso (RSULIO79R55H579E), giusta delega allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Roma, Viale Giulio Cesare n. 51/A, fax 06/68.80.62.75,

PEC: avvocatofernandogallone@pec.it, avvocatoioleurso@pec.it,

ricorrente

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12

resistente

e nei confronti di

Zucchetto Barbara, residente in Via Ischia n. 25 00015 Monterotondo (Rm)

Potzolu Chiara, residente in Via dell'Orsa Maggiore, 44 sc. B int. 5 00144 Roma

controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE
DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- della **graduatoria finale di merito - Allegato A (Doc. 1) e Allegato B "elenco dei vincitori" (Doc. 2)** - approvata con Provvedimento 0173327 del 30/06/2021 (**Doc. 3**) come modificata dal Provvedimento 0198385 del 22/07/2021 (**Doc. 4**),

all'esito del «*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» bandito dall'Agenzia delle Entrate con Prov. Prot. n. 146687/2010 del 29/10/2010 (**Doc. 5**), pubblicato in G.U.R.I. - IV serie speciale Concorsi ed esami del 5 novembre 2010, laddove colloca il ricorrente in posizione peggiore rispetto alla posizione cui avrebbe diritto, a causa del **mancato riconoscimento del diritto alla riserva di posti** ex art. 1 del bando di concorso;

- dell'art. 9 del bando di concorso laddove venga interpretato - come fatto dalla Commissione esaminatrice - nel senso di non riconoscere la riserva di posti in favore di coloro che avevano già in precedenza autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, il possesso del titolo per la riserva di posti, ovvero, nel senso di escludere del tutto il soccorso istruttorio in tale ipotesi;

- degli atti, verbali e documenti relativi alle operazioni di valutazione della riserva dei posti in favore del ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

FATTO

1. con Prov. Prot. n. 146687/2010 del 29/10/2010, pubblicato in G.U.R.I. - IV serie speciale Concorsi ed esami del 5 novembre 2010, l'Agenzia delle Entrate bandiva un «*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*», prevedendo quanto segue all'**art. 1 Riserva di posti**: «*Il 50% dei suddetti posti è riservato ai funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche*»;

2. per poter partecipare al concorso occorre essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità di servizio (tre, se in possesso di dottorato di ricerca o di una specializzazione), oltre agli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2 del bando. Il

ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti, presentava in data 02/12/2020 l'allegata domanda di partecipazione cartacea n. 175/DIR (Doc. 6);

3. ebbene, come si evince immediatamente, **la domanda cartacea di partecipazione alla procedura concorsuale era una vera e propria autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000**, laddove nell'incipit reca la seguente inequivoca indicazione:

«Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli e colloquio, a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di II fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (Bando 146687/2010) e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:».

Al punto 11 della domanda di partecipazione, dunque, il ricorrente ha correttamente attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere il requisito che dà diritto a beneficiare della riserva dei posti del 50% prevista dall'art. 1 del bando».

Il modulo della domanda è datato, sottoscritto e, come risulta a pag. 3, reca in allegato la copia di un valido documento d'identità, così come previsto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Oltre a questo, sempre in allegato alla domanda di partecipazione, vi era la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai periodi di lavoro prestati dal ricorrente presso l'Agenzia delle Entrate (titoli di servizio);

4. lo svolgimento del concorso, avviato nel lontano 2010, veniva ripetutamente rinviato sino al 23 settembre 2016, data in cui ne veniva comunicata la sospensione a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, Ord. N.4119 del 22/09/2016 (Doc. 7). Successivamente, in data 17 dicembre 2018 veniva comunicata la ripresa della procedura concorsuale, con inizio delle prove orali a partire dal mese di gennaio 2109 (Doc. 8);

5. in data 26 novembre 2020 il ricorrente veniva convocato per sostenere la prova orale, la quale veniva positivamente superata. Nel maggio 2021 il ricorrente apprendeva casualmente da alcuni colleghi che, dopo lo svolgimento della prova orale, occorreva inviare, ex art. 9 del bando di concorso, una **dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente al documento di riconoscimento, del possesso del titolo che dà diritto alla riserva del 50% dei posti ex art. 1 del bando di concorso.** Il titolo, lo si ripete, consisteva nell'essere: *«funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche»*, circostanza che, come sopra detto, e verificabile dalla consultazione dell'allegata domanda di partecipazione, era già stata oggetto di espressa dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata dal documento di riconoscimento, al momento della presentazione della domanda;

6. il ricorrente recuperava il bando della procedura concorsuale - si consideri che dalla sua pubblicazione erano trascorsi ben undici anni, e dunque non era possibile ricordarne esattamente i contenuti - e si avvedeva del fatto che l'art. 9 effettivamente prevede: *“Entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento”*. Tuttavia, è *ictu oculi* evidente che l'art. 9 non richieda necessariamente l'invio di documentazione originale comprovante il

possesso del titolo che dà diritto alla riserva, bensì, in alternativa, richieda anche solo quanto già prodotto al momento della presentazione della domanda, ossia, «le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento» del possesso del titolo che dà diritto alla riserva dei posti ex art. 1 del bando. Ciò lo tranquillizzava avendo già presentato tale dichiarazione sostitutiva;

7. nei giorni seguenti il ricorrente tentava infruttuosamente di contattare l'Ufficio Selezione del Personale dell'Agenzia delle Entrate, dopodiché scriveva una mail al segretario della Commissione esaminatrice, dott. Vincenzo Grippa, domandandogli chiarimenti e spiegandogli che già nella domanda di partecipazione aveva dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di aver diritto alla riserva di posti ex art. 1 del bando di concorso. Il segretario lo informava che di tale fase della procedura non se ne occupava personalmente, consigliandogli di rivolgersi direttamente al predetto Ufficio Selezione del Personale e di inviare loro nuovamente "per sicurezza" l'autocertificazione richiesta dall'art. 9 del bando. Il ricorrente, pertanto, inviava all'Ufficio Selezione del Personale, via mail, la sua scheda matricolare (**Doc. 9**), poiché da quel documento, - ovviamente già in possesso dell'amministrazione essendo da essa rilasciato, - risultava posseduto il requisito che dà diritto alla riserva dei posti, sin dalla data di partecipazione alla procedura. Anche nella mail inviata il 5 maggio 2021 (**Doc. 10**) con la quale trasmetteva la sua scheda matricolare, in realtà stampata dal sistema gestionale dell'Agenzia delle Entrate e dunque elaborata da quell'Ufficio del Personale, il ricorrente evidenziava nuovamente che l'art. 9 del bando, con riferimento alla riserva dei posti di cui all'art. 1, chiedeva, in alternativa al documento comprovante il possesso del titolo, la dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento, che è esattamente quanto il ricorrente aveva già presentato al momento della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, la quale, si ribadisce, era a tutti gli effetti una valida

dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 di quanto in essa dichiarato, accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento e dall'avvertimento che, in riferimento alle dichiarazioni inserite nella domanda, il candidato era responsabile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;

8. in data 2 luglio 2021, con Provvedimento 0173327 del 30/06/2021, è stata pubblicata la graduatoria finale di merito del «*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*», unitamente all'Allegato A «graduatoria finale di merito» e all'Allegato B «elenco dei vincitori», all'interno della quale il ricorrente è collocato in posizione n. 211 del solo Allegato A, in quanto non gli è stato riconosciuto il diritto ai posti riservati ex art. 1 del bando, nonostante ne abbia certamente diritto e risulti che, laddove avesse avuto accesso ai posti riservati ai dipendenti funzionari con almeno otto anni di anzianità, ex art. 1 del bando, sarebbe risultato collocato tra i vincitori del concorso, all'interno dell'Allegato B «elenco dei vincitori». Quello stesso giorno il ricorrente scriveva l'allegata mail all'Ufficio Selezione del Personale, chiedendo che verificassero le ragioni del mancato riconoscimento in suo favore della riserva di posti, non ricevendo, però, alcuna risposta. In seguito, il ricorrente veniva informalmente a conoscenza del fatto che il ridetto Ufficio del Personale aveva richiesto ed ottenuto un parere legale secondo il quale in materia di procedure concorsuali, pur in presenza di irregolarità formali o errori facilmente correggibili non sarebbe mai attivabile alcuna forma di soccorso istruttorio. Dunque, in questo caso, pur richiedendo l'art. 9 del bando di dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel termine di 15 giorni dalla prova orale, **il possesso del requisito di cui all'art. 1 del bando che già era stato dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura**, l'amministrazione riteneva, illegittimamente, di non rivedere la propria posizione, non riconoscendo al ricorrente il diritto ad accedere ai posti riservati ex art. 1 del bando di concorso.

Per quanto sin qui esposto, il mancato riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla riserva di posti ex art. 1 del bando è certamente illegittimo e, come tale, meritevole di annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità per violazione della *lex specialis* della procedura concorsuale e, in particolare, degli artt. 1 e 9 del bando. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, sproporzione, nonché per violazione dei principi di adeguatezza, legittimo affidamento, buona fede, correttezza, imparzialità, disparità di trattamento, trasparenza, buon andamento della PA.

In maniera illegittima la resistente amministrazione non ha riconosciuto, in favore del ricorrente, il diritto di accedere alla riserva di posti di cui all'art. 1 del bando, ossia: ai «*funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche*». Sul possesso del requisito per beneficiare della riserva non vi è alcun dubbio.

Il diniego è motivato esclusivamente in ragione del fatto che l'art. 9 del bando prevede che: “*Entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento*”.

Dunque, l'art. 9 prevede che sia sufficiente presentare, - in alternativa al documento cartaceo comprovante il titolo, - le «*dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento*» relative al possesso del titolo che dà diritto a beneficiare della riserva di posti di cui all'art. 1 del bando.

A ben vedere, dunque, **l'art. 9 richiede nient'altro che un duplicato della medesima dichiarazione sostitutiva, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, già presentata al punto 11 della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.** Trattandosi di una duplicazione, quindi, è evidente che **la mancata presentazione di quella medesima dichiarazione sostitutiva non possa certamente costituire un valido motivo per il mancato riconoscimento dell'accesso alla riserva di posti.** Il diniego dell'amministrazione, dunque, è evidentemente viziato da irrazionalità, illogicità ed irragionevolezza laddove richieda - a pena del mancato riconoscimento del diritto - la presentazione della medesima dichiarazione sostitutiva già in precedenza presentata.

Secondo la resistente amministrazione, invece, essendo l'art. 9 formulato in termini perentori, e trattandosi di procedura concorsuale, non opererebbe mai il soccorso istruttorio.

Ciò, in linea di principio è inesatto, poiché la giurisprudenza consolidata afferma che, anche in materia di procedure concorsuali, la commissione esaminatrice debba sempre ricorrere al soccorso istruttorio ogniqualvolta si tratti di sanare incompletezze, irregolarità, ovvero di integrare elementi comunque non del tutto assenti o comunque ricavabili dalla stessa domanda di partecipazione. Si tratta di un principio oramai consolidato nella giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato. In questo caso, dunque, ci troviamo in presenza di una irregolarità certamente sanabile con il soccorso istruttorio, poiché, a differenza di quanto affermato dalla resistente amministrazione, non è vero che il soccorso istruttorio non operi in materia di concorsi pubblici, trattandosi di un principio generale applicabile a qualsiasi

procedimento amministrativo, comprese le procedure concorsuali, con l'unico limite del divieto di violazione della *par condicio* tra i candidati.

Tuttavia, a parere dello scrivente difensore nel caso de quo non sarebbe neppure necessario ricorrere al soccorso istruttorio poiché non vi è un errore da correggere o emendare o una incompletezza da integrare, in quanto **l'art. 9 richiede sostanzialmente di autocertificare il possesso di un requisito che il ricorrente aveva già autocertificato di possedere in sede di presentazione della domanda di partecipazione.** In tal senso, quanto richiesto dall'art. 9 del bando, altro non sarebbe che un doppione di quanto già esattamente dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. Di conseguenza, essendo indubitabile che già nella domanda di partecipazione il ricorrente al punto 11 aveva correttamente attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere diritto di beneficiare della riserva del 50% dei posti prevista dall'art. 1 del bando, è evidente che **tale dichiarazione sostitutiva fosse già stata comunque fornita alla resistente amministrazione ben prima dello scadere del termine perentorio di 15 giorni dal superamento della prova orale.**

Del resto, in ordine alla circostanza che l'art. 9 del bando richieda un mero duplicato della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, già presentata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, si consideri quanto segue. Nella domanda di partecipazione erano contenuti gli avvertimenti che, rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000) e che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Dunque, se il ricorrente attestava il falso in sede di presentazione della domanda di partecipazione ne avrebbe risposto a livello penale, e tuttavia quella stessa autocertificazione non sarebbe idonea a fargli conseguire il

beneficio di cui all'art. 1, ossia, l'accesso ai posti riservati. Ciò è evidentemente illogico e contraddittorio, in quanto davvero non si comprende per quale motivo il ricorrente, compilando la dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, dovrebbe accollarsi i soli effetti negativi derivanti dall'assunzione del rischio di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o non veritiere, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000), mentre, invece, tale stessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, non dovrebbe invece procurargli gli effetti positivi di cui all'art. 9 del bando, ovverosia, l'accesso alla riserva di posti di cui all'articolo 1. In definitiva, è palesemente irrazionale che il ricorrente, in relazione all'autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella domanda di partecipazione, sia assoggettato alle responsabilità penali di cui all'art.76 D.P.R. 445/2000, mentre, invece, l'amministrazione non gli riconosca proprio il beneficio cui tale dichiarazione sostitutiva mirava a conseguire, ossia, la riserva dei posti di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Tuttavia, anche laddove l'Ecc.mo Tar adito non dovesse ritenere dirimente il fatto che il ricorrente aveva già dichiarato, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso del requisito per accedere ai posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, **saremmo comunque in presenza di una ipotesi in cui risulta doverosamente attivabile il soccorso istruttorio da parte della commissione esaminatrice, trattandosi di una mera specificazione o integrazione, ovvero di un mero chiarimento di una informazione - il possesso del requisito - già compiutamente fornita dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione.** In questo caso, infatti, siamo in presenza di una ipotesi di soccorso istruttorio certamente attivabile, in quanto, in relazione ad essa, sicuramente non si pone alcun problema di violazione della *par condicio* tra i candidati, che rappresenta la sola ipotesi preclusiva al soccorso istruttorio.

Dunque, la mancanza contestata al ricorrente rappresenta una mera irregolarità certamente sanabile con il soccorso istruttorio, poiché, a differenza

di quanto affermato dalla resistente amministrazione, non è vero che il soccorso istruttorio non sia applicabile in materia di procedure concorsuali, trattandosi di un principio generale applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo, anche concorsuale, con l'unico limite - trattandosi di procedure competitive - del divieto di violazione della *par condicio* tra i candidati. Sul punto la giurisprudenza consolidata afferma che la commissione esaminatrice **debba sempre ricorrere al soccorso istruttorio ogniqualvolta si tratti di sanare incompletezze o irregolarità, ovvero, sia sufficiente integrare elementi comunque non del tutto assenti o comunque ricavabili dalla stessa domanda di partecipazione.**

Quindi, fermo restando il **necessario rispetto del principio della *par condicio competitorum***, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un vantaggio a danno degli altri candidati, in tutte le restanti ipotesi in cui non venga in rilievo alcuna violazione della *par condicio* l'amministrazione deve applicare il soccorso istruttorio, in quanto principio generale del procedimento amministrativo. In applicazione del divieto di violazione della *par condicio*, perciò, sarebbe certamente illegittimo disporre il soccorso istruttorio nel caso in cui il candidato abbia del tutto omissso di allegare un requisito di partecipazione o un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché in tal caso, in effetti, si consentirebbe ad un candidato di dichiarare, a termine finale già spirato, un requisito o un titolo mai indicato prima di allora, riconoscendogli così un vantaggio rispetto agli altri candidati che sono stati più diligenti. Il rischio di violazione della *par condicio*, tuttavia, non ricorre certamente in questa ipotesi poiché, come detto, qui non si tratta di presentare *ex novo* un requisito omissso in precedenza, bensì, **si tratta di una dichiarazione sostitutiva che il ricorrente aveva già presentato in sede di presentazione della domanda, ma che l'art. 9 del bando impone di ripresentare dopo la prova orale.** Non riconoscere al ricorrente il diritto di accedere alla riserva dei posti, pertanto, sarebbe palesemente ingiusto, rappresentando una mera sanzione, del tutto formalistica, per il mancato invio

di una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il ricorrente aveva già presentato contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dunque, è *ictu oculi* evidente che sul piano sostanziale non esiste, invero, alcun reale dubbio circa il possesso del requisito, da parte del ricorrente, per beneficiare dei posti riservati di cui all'art. 1 del bando. Ciò, dunque, rende del tutto illegittimo il mancato riconoscimento della riserva in favore del ricorrente. In tal senso, si veda Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975, secondo cui:

«4.2. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

*In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – **il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza». In definitiva, per tutti i suindicati motivi, nel caso de quo **non esisteva alcuna incertezza non facilmente superabile**, avendo il ricorrente già in precedenza presentato quella stessa specifica dichiarazione sostitutiva che ora gli viene contestato di non aver ripresentato immediatamente dopo il superamento della prova orale.*

Tutto ciò premesso e considerato, dunque, i provvedimenti impugnati dal ricorrente, laddove gli hanno negato il diritto di accedere alla riserva dei posti di cui all'art. 1 del bando di concorso, sono illegittimi e, in quanto tali, vanno annullati previa emanazione di adeguato provvedimento cautelare

Domanda incidentale di sospensione

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi su riportati in fatto e diritto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Il *periculum in mora*, invece, è determinato dalla situazione di grave ed irreparabile pregiudizio che subirebbe il ricorrente laddove, nelle more della decisione di merito, l'amministrazione, come già preannunciato, portasse a compimento le imminenti procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, sulla base dell'impugnata graduatoria definitiva, senza tener conto della riserva di posti illegittimamente negata al ricorrente.

Da qui la necessità di un provvedimento cautelare che, per tutte le suindicate ragioni, **riconosca al ricorrente la riserva di posti ex art. 1 del bando di concorso**, con conseguente riposizionamento nella graduatoria finale della procedura concorsuale.

Per tutti questi motivi, gli Avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, in qualità di difensori del suindicato ricorrente, chiedono che

P.Q.M.

l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito Voglia, previa emanazione della suindicata misura cautelare

- Accogliere il ricorso riconoscendo, al ricorrente, il diritto alla riserva dei posti ex art. 1 del bando di concorso e, conseguentemente, ordinare all'Agenzia delle Entrate di riformare/correggere la graduatoria finale di merito del «*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» bandito dall'Agenzia delle Entrate con Provv. Prot. n. 146687/2010 del 29/10/2010;
- Ordinare all'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., l'adozione degli atti e provvedimenti consequenziali al fine del corretto inserimento del ricorrente, a titolo definitivo, nella predetta graduatoria finale di merito.
- Con vittoria di spese legali e compensi professionali del grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori costituiti.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e vertendo in materia di pubblico impiego, si versa un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Roma, 20 luglio 2021

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso